

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il Ravvedimento Operoso consente ai contribuenti, che non hanno potuto pagare l'IMU entro le scadenze stabilite dalla normativa, di sanare la propria posizione pagando l'imposta dovuta con l'aggiunta:

- di una sanzione, *ridotta rispetto alla sanzione normale (pari al 30% fino al 31 agosto 2024, pari al 25% dal 1° settembre 2024)*;
- di interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.

Dall'anno 2020, ai sensi del D.L.124/2019 (Legge n. 157/2019) è possibile regolarizzare i versamenti IMU anche oltre un anno e fino al termine quinquennale di prescrizione.

Si riportano pertanto le diverse tipologie di ravvedimento per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024:

- **Ravvedimento Sprint:**            **dal 1° al 14° giorno di ritardo**  
  
sanzione dello **0,1%** per il numero dei giorni di ritardo calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Breve:**            **dal 15° al 30° giorno di ritardo**  
  
sanzione del **1,5%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Medio:**            **dal 31° al 90° giorno di ritardo**  
  
sanzione del **1,67%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lungo:**            **dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno**  
  
sanzione del **3,75%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Molto Lungo:**            **oltre l'anno ed entro due anni**  
  
sanzione del **4,29%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lunghissimo:**            **oltre i due anni di ritardo ed entro il termine quinquennale di prescrizione**  
  
sanzione del **5,00%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per le violazioni **commesse dal 1° settembre 2024**, le sanzioni sono modificate come segue:

- **Ravvedimento Sprint:**            **dal 1° al 15° giorno di ritardo**  
**sanzione dello 0,0833% per il numero dei giorni di ritardo** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Breve:**            **dal 16° al 30° giorno di ritardo**  
**sanzione del 1,25%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Medio:**            **dal 31° al 90° giorno di ritardo**  
**sanzione del 1,3889%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lungo:**            **dopo il 90° giorno di ritardo ed entro l'anno**  
**sanzione del 3,1250%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Ravvedimento Lunghissimo:**    **oltre l'anno di ritardo ed entro il termine quinquennale di prescrizione**  
**sanzione del 3,5714%** calcolata sull'importo che si doveva versare, più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

In caso di ravvedimento (che è utilizzabile solo se la violazione non sia già stata contestata dall'ufficio e comunque quando non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale comunicazione):

- le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo;
- il calcolo delle sanzioni e degli interessi assume a riferimento la data di versamento;
- sul modello F24 deve essere barrata la casella ravvedimento;
- si deve dare comunicazione al comune dell'avvenuto pagamento del tributo tramite ravvedimento operoso (utilizzando anche i "servizi on-line" sul sito comunale).